

infatti risulta amministrativamente non determinabile la disoccupazione ed inoltre la definizione di invalidità diviene di fatto illusoria.

Si propongono, pertanto, per una polizza XXI (Spille) dell'Agricoltore, le particolari clausole sottoriportate che consentono al contraente - assicurato facilitazioni e benefici rispondenti alle particolari avverse contingente in cui il lavoratore della terra può venirsi a trovare nel suo ciclo di lavoro.

a) Qualora, per calamità o avversità atmosferiche, la quantità di uno dei prodotti più importanti coltivati nell'azienda agricola (grano, granturco, uva, olivo, legumi, ortaggio, ecc.) sia ridotta almeno del 50% rispetto alla quantità media prodotta nella zona nell'anno precedente, lo Istituto concede la sospensione per un semestre dal pagamento dei premi in quanto la polizza sia in vigore da almeno 18 mesi.

La durata complessiva delle sospensioni per la ragione suindicata, come per disoccupazione o servizio militare, non può essere superiore, anche se godute in varie riprese, al periodo di tempo durante il quale i premi sono stati pagati.

b) Qualora per calamità ed avversità atmosf.